

PROGETTI DI CONVENZIONI E RACCOMANDAZIONI

adottati della 3^a Conferenza internazionale del lavoro

A) PROGETTI DI CONVENZIONE.

I.

Progetto di convenzione che fissa l'età minima di ammissione degli adolescenti al lavoro di carbonai o fuochisti a bordo di navi

(approvato con 96 voti favorevoli, 2 astenuti).

Art. 1. — Per l'applicazione della presente Convenzione il termine « nave » si riferisce a tutti i battelli, navi e bastimenti di qualsiasi specie, di proprietà pubblica o privata, che esercitano la navigazione marittima all'esclusione delle navi da guerra.

Art. 2. — I giovani di età inferiore ai diciotto anni non possono essere impiegati al lavoro a bordo di navi in qualità di carbonai o fuochisti.

Art. 3. — Le disposizioni dell'art. 2 non si applicheranno:

a) al lavoro degli adolescenti che si compie sulle navi scuole a condizioni che esso sia autorizzato e sorvegliato dalla pubblica autorità;

b) al lavoro che si compie su quelle navi che non adoperano quale loro mezzo principale di propulsione un agente diverso dal vapore;

c) al lavoro dei giovani di sedici anni almeno, l'attitudine fisica dei quali sia stata riconosciuta da visita medica e che vengano impiegati su navi che esercitano la navigazione esclusivamente sulle coste dell'India o del Giappone, ma a condizione che esistano speciali regolamenti che siano stati emanati dopo aver consultato le Organizzazioni più rappresentative dei padroni o dei salariati dei paesi su riferiti.

Art. 4. — Nel caso in cui sia necessario di arruolare un fuochista ovvero un carbonaio in un porto nel quale non sia possibile di trovare salariati di questa categoria dell'età minima di diciotto anni, il posto

vacante potrà essere occupato da adolescenti di età inferiore a diciotto ma superiore a sedici anni a condizione che due di questi adolescenti siano arruolati per occupare il posto vacante di carbonaio o fuochista.

Art. 5. — Allo scopo di permettere il controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, ogni capitano o padrone, dovrà tenere un registro di iscrizione o un ruolo di equipaggio, nel quale saranno indicate tutte le persone minori di 18 anni impiegate a bordo, con indicazione della data della loro nascita.

Art. 6. — I contratti di arruolamento degli equipaggi dovranno contenere un riassunto delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 7. — Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni fissate dalla parte XIII del Trattato di Versailles e dalle parti corrispondenti degli altri Trattati di Pace saranno comunicate al Segretariato Generale della Società delle Nazioni che ne curerà la registrazione.

Art. 8. — La presente convenzione andrà in vigore il giorno in cui le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Segretario Generale.

Essa non vincolerà che i Membri la ratifica dei quali sarà stata registrata al Segretariato.

Successivamente, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la ratifica di esso sarà registrata al Segretariato.

Art. 9. — Appena le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro saranno state registrate al Segretariato, il Segretario Generale della Società delle Nazioni ne darà notifica a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro ugualmente la registrazione di quelle ratifiche che gli verranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri Membri dell'Organizzazione.

Art. 10. — Salvo le riserve espresse all'art. 3, ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni contenute nell'art. 1 non più tardi del 1° gennaio 1924 ed a prendere le misure che saranno necessarie per attuarne le disposizioni.

Art. 11. — Ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle proprie colonie, ai suoi possedimenti e protettorati conformemente alle disposizioni dell'art. 421 del Trattato di Versailles e dei corrispondenti articoli degli altri Trattati di Pace.

Art. 12. — Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione, potrà denunciarla allo spirare dei dieci anni dal giorno della sua andata in vigore iniziale, mediante un atto comunicato al Segretario Generale della Società delle Nazioni che ne curerà la registrazione.

La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione al Segretariato.

Art. 13. — Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, dovrà, almeno una volta ogni dieci anni, presentare alla Conferenza Generale una relazione sull'applicazione della presente Convenzione e deciderà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della detta Convenzione.

Art. 14. — I testi ufficiali della presente Convenzione saranno il francese o l'inglese (1).

II.

Progetto di convenzione riguardante l'esame medico obbligatorio dei fanciulli e dei giovani a bordo delle navi

(approvato con 98 voti favorevoli, 2 astenuti).

Art. 1. — Per l'applicazione della presente convenzione, il termine « nave » dev'essere esteso a tutti i battelli, navi o bastimenti, qualunque siano, di proprietà pubblica o privata, che effettuano la navigazione marittima, ad esclusione delle navi da guerra.

Art. 2. — Ad eccezione delle navi sulle quali non sono occupati che i membri di una stessa famiglia, i fanciulli ed i giovani di età inferiore ai 18 anni non potranno essere impiegati a bordo che dietro presentazione di un certificato medico attestante la loro capacità a tale lavoro e firmato da un medico riconosciuto dall'autorità competente.

Art. 3. — La continuazione dell'impiego di questi fanciulli e giovani nel lavoro marittimo sarà subordinata alla rinnovazione dell'esame medico ad intervalli non superiori ad un anno ed alla presentazione dopo ogni esame, del certificato medico comprovante la loro attitudine al lavoro marittimo. Tuttavia, se la scadenza del certificato sopravviene durante un viaggio, la validità ne è prorogata fino alla fine di tale viaggio.

Art. 4. — Nei casi urgenti, l'autorità competente potrà permettere l'imbarco di un giovane inferiore ai 18 anni che non abbia subito le visite mediche previsto agli articoli 2 e 3 della presente convenzione, a condizione però che questa visita abbia luogo al primo porto toccato in seguito dalla nave.

(1) Gli articoli da 7 a 14 si intendono rispettivamente riprodotti nelle successive Convenzioni.

III.

Progetto di convenzione relativo all'uso della biacca*(approvato con 90 voti favorevoli, 1 astenuto).*

Art. 1. — Ciascun Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s'impegna di vietare, con le deroghe contemplate nell'art. 2, l'uso della biacca, del solfato di piombo, nonchè di tutti i prodotti contenenti questi pigmenti che s'impiegano nei lavori per pittura all'interno di edifici, ad eccezione di stazioni ed officine nelle quali l'uso della biacca, del solfato di piombo e di prodotti contenenti questi pigmenti, è dichiarato necessario — dopo consultazione con le organizzazioni padronali ed operaie — dalle autorità competenti.

Non per tanto resta autorizzato l'uso di pigmenti bianchi, purchè essi, al massimo, contengano il 2 % di piombo espresso in piombo metallo.

Art. 2. — Le disposizioni dell'articolo 1° non saranno applicabili nè alla pittura decorativa, e di riempimento (rechampissage). Ciascun Governo determinerà la linea di demarcazione fra i differenti generi di pittura, e disciplinerà l'uso della biacca, del solfato di piombo e di tutti i prodotti contenenti questi pigmenti e che si usano nei lavori di pittura, in conformità alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente Convenzione.

Art. 3. — Resta proibito d'impiegare giovani di età inferiore ai 18 anni e donne ai lavori di pittura industriale che necessitano l'uso della biacca, del solfato di piombo e di qualsiasi prodotto contenente tali pigmenti.

Art. 4. — I divieti considerati negli articoli 1 e 3 entreranno in vigore sei anni dopo la data di chiusura della III sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro.

Le autorità competenti hanno il diritto di permettere, dopo di aver consultato le organizzazioni padronali e operaie, che gli apprendisti pittori vengano impiegati, per la loro educazione professionale, sui lavori proibiti, giusto il disposto del paragrafo precedente.

Art. 5. — Ciascun Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione s'impegna a disciplinare, sulla base dei principi sotto menzionati, l'uso della biacca, del solfato di piombo e di qualsiasi prodotto contenente tali pigmenti nei lavori nei quali tale uso non è vietato.

I. a) La biacca, il solfato di piombo e i prodotti contenenti tali pigmenti, non potranno essere manipolati nei lavori di pittura che sotto forma di pasta oppure di pittura preparata per essere applicata.

b) Sarà presa ogni opportuna misura per evitare il danno proveniente dall'applicazione delle pitture mediante polverizzazione.

c) Saranno prese opportune misure ogni qualvolta sarà possibile per evitare il pericolo delle polveri, prodotte dalla levigazione a secco e dal raschiamento a secco.

II. a) Sarà presa ogni opportuna disposizione affinchè gli operai pittori possano fare la loro pulizia personale completa sia durante che dopo il lavoro.

b) Gli operai pittori dovranno portare abiti di lavoro durante tutta la durata del loro lavoro.

c) Saranno prese disposizioni adatte per evitare che gli abiti (civili) lasciati durante l'esecuzione del lavoro siano contaminati dai materiali impiegati nella pittura.

III. a) I casi di saturnismo ed i presunti casi di saturnismo formeranno oggetto di una dichiarazione obbligatoria e di una successiva verifica medica compiuta da un medico indipendente indicato dall'autorità competente.

b) L'autorità competente potrà esigere un'esame medico dei lavoratori, quando essa lo crederà necessario.

IV. Delle istruzioni relative alle precauzioni speciali d'igiene e alla loro professione saranno distribuite agli operai pittori.

Art. 6. — Per assicurare l'osservanza della regolamentazione stabilita nei precedenti articoli, le autorità prenderanno tutte quelle misure che riterranno necessarie, sentite le organizzazioni padronali ed operaie interessate.

Art. 7. — Saranno compilate delle statistiche sul saturnismo fra gli operai pittori:

a) per la morbidità, mediante le dichiarazioni e le verifiche di tutti i casi di saturnismo;

b) per la mortalità, seguendo il metodo che sarà fissato dal servizio ufficiale della statistica in ciascuna paese.

IV.

Progetto riguardante i diritti di associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli.

(approvato con 92 voti favorevoli, 5 contrari, 2 astenuti).

Art. 1. — Ciascun Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s'impegna di assicurare a tutte le persone occupate nell'agricoltura, gli stessi diritti di associazione di coalizione posseduti dai lavoratori dell'industria e di abrogare ogni disposizione legislativa o diversa avente per effetto la restrizione di questi diritti nei confronti dei lavoratori agricoli.

V.

**Progetto relativo alle indennità a favore dei salariati agricoli
vittime di infortuni sul lavoro.**

(approvato con 81 voti favorevoli, 13 contrari, 2 astenuti).

Art. 1. — Ciascun Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione, s'impegna ad estendere a tutti i salariati agricoli i benefici delle leggi e dei regolamenti che hanno lo scopo di indennizzare le vittime degli infortuni sopravvenuti per fatto di lavoro o in occasione del lavoro.

VI.

**Progetto relativo all'età d'ammissione dei fanciulli
nei lavori agricoli.**

(approvato con 89 voti favorevoli, 1 contrario).

Art. 1. — I fanciulli di età inferiore ai 14 anni non potranno nè essere impiegati nè lavorare nelle aziende agricole pubbliche o private, e nelle loro dipendenze, che fuori delle ore fissate per l'insegnamento scolastico e qualora essi lavorino, il lavoro dev'essere tale da non diminuire la loro assiduità alla scuola.

Art. 2. — Per incoraggiare l'educazione professionale pratica, i periodi e le ore d'insegnamento potranno essere regolate in modo da permettere l'impiego dei fanciulli a lavori agricoli leggeri, e, particolarmente, ai lavori leggeri di mietitura.

Tuttavia, la durata annua del periodo di frequenza scolastica non potrà essere ridotto a meno di otto mesi.

Art. 3. — Le disposizioni dell'articolo primo non si applicheranno ai lavori effettuati dai fanciulli nelle scuole per l'istruzione tecnica, purchè tali lavori siano approvati e sorvegliati dall'autorità scolastica.

VII.

**Progetto relativo all'applicazione del riposo settimanale
negli stabilimenti industriali.**

(approvato con 92 voti favorevoli, 2 astenuti).

Art. 1. — Per l'applicazione della presente Convenzione saranno considerati come « stabilimenti industriali »:

a) le miniere, le cave e le industrie estrattive di qualunque natura;

b) le industrie nelle quali i prodotti sono manufatti, modificati, ripuliti, riparati, decorati, rifiniti, preparati per la vendita, e nei quali le materie subiscono una trasformazione, compresa la costruzione delle navi, le industrie di demolizione del materiale, nonchè la produzione, la trasformazione e la trasmissione della forza motrice in genere e dell'elettricità;

c) la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la modificazione e la demolizione di qualsiasi costruzione ed edificio, di strade ferrate, tramvie, porti, docks, moli, canali, impianti per la navigazione interna, vie maestre, gallerie, ponti, viadotti, cloache collettrici, cloache ordinarie, pozzi, impianti elettrici, officine per gas, impianti per distribuzione d'acqua o di qualsiasi altro lavoro di costruzione, nonchè le opere di preparazione e di fondazione che precedono i lavori suddetti;

d) il trasporto di persone o di merci per strada ordinaria o ferrata, o per via d'acqua interna, compresa la manutenzione delle merci nei docks, quais, magazzini generali e depositi, eccettuati i trasporti a mano;

L'enumerazione di cui sopra è fatta con riserva delle eccezioni speciali di ordine nazionale previsto dalla Convenzione di Washington per la limitazione delle ore di lavoro ad otto giornaliere o quarantotto settimanali negli stabilimenti industriali nella misura in cui tali eccezioni sono applicabili alla presente Convenzione.

Oltre all'elenco precedente e se sarà riconosciuto necessario, ogni Membro potrà determinare la linea di demarcazione fra l'industria da un lato, il commercio e l'agricoltura dall'altro lato.

Art. 2. — Tutto il personale occupato in ogni stabilimento industriale pubblico o privato o nelle sue dipendenze dovrà, fatta riserva delle eccezioni previste dagli articoli seguenti, godere durante ogni periodo di sette giorni, di un riposo comprendente un minimo di ventiquattro ore consecutive.

Questo riposo sarà accordato per quanto possibile contemporaneamente a tutto il personale dello stabilimento.

Esso coinciderà, per quanto possibile, col giorno festivo stabilito dalla tradizione o dai costumi del paese o della regione.

Art. 3. — Saranno eccettuati dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, le persone occupate in quegli stabilimenti industriali nei quali fossero impiegati solo i membri di una stessa famiglia.

Art. 4. — Ciascun Membro può autorizzare delle deroghe totali o parziali (comprese sospensioni e diminuzioni di riposo) alle disposizioni dell'articolo 2, tenendo in speciale conto di tutte le considerazioni economiche ed umanitarie del caso, e dopo aver sentite le associazioni competenti dei padroni e degli operai, dove esistono.

Questa consultazione non sarà necessaria nel caso di deroghe che saranno già state accordate nell'applicazione della legislazione in vigore.

Art. 5. — Ciascun Membro dovrà per quanto è possibile stabilire disposizioni accordanti dei periodi di riposo in compenso delle sospensioni e diminuzioni stabilite in virtù dell'art. 4, salvo nei casi in cui gli accordi o gli usi locali hanno già stabilito tali riposi.

Art. 6. — Ciascun Membro redigerà un elenco delle deroghe concesse in conformità dell'art. 4 della presente Convenzione e la comunicherà all'Ufficio Internazionale del Lavoro. Ciascun Membro comunicherà poi, ogni due anni, tutte le modificazioni che avrà apportate a tale elenco.

L'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà a questo riguardo una relazione alla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Art. 7. — Per facilitare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, ciascun padrone, direttore o gerente sarà sottoposto agli obblighi seguenti:

a) a far conoscere, nel caso in cui il riposo settimanale è dato collettivamente a tutto il personale, i giorni e le ore di riposo collettivo, mediante manifesti ben visibilmente affissi nello stabilimento o in tutt'altro luogo conveniente o con qualunque altro mezzo approvato dal Governo;

b) far conoscere — quando il riposo non è dato collettivamente a tutto il personale, mediante un registro tenuto secondo il metodo approvato dalla legislazione nazionale o fra regolamenti dell'autorità competente — quali sono gli operai ed impiegati sottoposti ad un regime particolare di riposo ed indicare questo regime.

B) RACCOMANDAZIONI.

I.

Sviluppo dell'insegnamento tecnico agricolo

(adottata con 97 voti, 3 astenuti).

« Ciascun Membro dell'Organizzazione si sforzi di sviluppare l'insegnamento professionale agricolo e, particolarmente, di mettere i salariati agricoli in condizioni da poter approfittare di quest'insegnamento nelle stesse condizioni di ogni altra persona impiegata nell'agricoltura.

Una relazione periodica contenente informazioni quanto più è possibile complete sull'applicazione delle leggi, sulle spese fatte e sulle iniziative prese per lo sviluppo dell'insegnamento professionale agricolo sarà inviata all'Ufficio Internazionale del Lavoro ».

II.

Mezzi per prevenire la disoccupazione nell'agricoltura*(adottata con 75 voti favorevoli, 19 contrari, 4 astenuti).*

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;

Considerando che, in linea di principio, il progetto di Convenzione e le raccomandazioni riguardanti la disoccupazione adottate a Washington si applicano ai lavoratori agricoli e riconoscono il carattere particolare della disoccupazione nell'agricoltura;

Raccomanda che ciascun Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro studi delle misure, conformi alle condizioni economiche ed agricole del paese, capaci di prevenire o diminuire la disoccupazione fra i lavoratori agricoli, esaminando specialmente, a tal fine, l'opportunità:

a) di adottare dei sistemi tecnici moderni per rendere coltivabili i terreni che non lo sono attualmente affatto o che non lo sono che parzialmente e che potrebbero, con l'adozione di tali sistemi, diventare capaci di assicurare una produzione conveniente;

b) di incoraggiare l'adozione di sistemi perfezionati in modo da assicurare lo sfruttamento intensivo del terreno;

c) di sviluppare la colonizzazione interna;

d) di facilitare, mediante mezzi di trasporto appropriati, il movimento dei lavoratori agricoli disoccupati su lavori di carattere temporaneo;

e) di sviluppare industrie e lavori supplementari atti ad occupare i lavoratori agricoli colpiti da disoccupazione stagionale, prendendo opportune misure perchè tali lavori si compiano in eque condizioni;

f) di adottare provvedimenti per incoraggiare la formazione di cooperative di operai agricoli per il lavoro della terra e per l'acquisto o l'affittanza di terreni e di prendere a tal uopo i provvedimenti necessari per estendere il credito agricolo soprattutto a favore delle associazioni cooperative agricole dei lavoratori della terra le quali hanno per scopo di assumere la gestione di aziende agricole.

III.

Assicurazioni sociali per i salariati agricoli*(adottata con 84 voti favorevoli, 2 contrari, 8 astenuti).*

Ciascun Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro estenderà ai salariati dell'agricoltura i benefici di quelle sue leggi e di quei suoi regolamenti che istituiscono sistemi di assicurazione con-

tro le malattie, l'invalidità, la vecchiaia e contro altri rischi sociali analoghi ed in condizioni equivalenti a quelle accordate ai lavoratori dell'industria e del commercio.

IV.

Lavoro notturno dei fanciulli e dei giovani nell'agricoltura

(adottata con 82 voti favorevoli, 5 contrari, 6 astenuti).

1) I Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro adotteranno provvedimenti allo scopo di disciplinare il lavoro notturno dei fanciulli di età inferiore ai 14 anni nelle aziende agricole, in modo da assicurare loro un periodo di riposo che sia adeguato alle esigenze della loro costituzione fisica e che comprenda non meno di 10 ore consecutive.

2) I Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro adotteranno provvedimenti allo scopo di disciplinare il lavoro notturno nelle aziende agricole dei giovani dai 14 ai 18 anni, in modo di assicurare loro un periodo di riposo che sia adeguato alle esigenze della loro costituzione fisica e che comprenda non meno di nove ore consecutive.

V.

Lavoro notturno delle donne impiegate ai lavori agricoli

(adottata con 90 voti favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto).

Ciascun Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro adotterà provvedimenti allo scopo di disciplinare il lavoro notturno delle donne salariate impiegate nelle aziende agricole, in modo da assicurare loro un periodo di riposo che sia adeguato alle esigenze della loro costituzione fisica e che comprenda non meno di nove ore, possibilmente consecutive.

VI.

Protezione, prima e dopo il parto, delle donne impiegate nell'agricoltura

(adottata con 65 voti favorevoli, 14 contrari, 8 astenuti).

Tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro adotteranno dei provvedimenti per assicurare alle donne impiegate a salario nelle aziende agricole una protezione prima e dopo il parto, analoga a quella accordata dal progetto di convenzione, approvato dalla Conferenza Internazionale del Lavoro di Washington, alle donne impiegate nell'industria e nel commercio, e questi provvedimenti ri-

conosceranno il diritto ad un periodo di assenza prima e dopo il parto nonchè al pagamento di un'indennità durante il periodo stesso, da corrispondersi sia con l'aiuto di fondi pubblici, sia mediante un sistema di assicurazione.

VII.

Alloggi e dormitori dei lavoratori agricoli

(adottata con 74 voti favorevoli, 12 contrari, 4 astenuti).

1° Ciescun Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro disciplinerà, se già non lo abbia fatto, per via legislativa od in altro modo, le condizioni degli alloggi e dei dormitori degli operai agricoli, tenendo conto delle condizioni speciali climatiche e comunque diverse, riguardanti il lavoro agricolo, del paese e dopo aver consultato le organizzazioni padronali ed operaie interessate, laddove tali organizzazioni esistono.

2° Tale regolamentazione si applicherà a qualsiasi locale fornito dai datori di lavoro ai lavoratori che essi impiegano, sia che questi siano alloggiati isolatamente, in gruppo o con la loro famiglia, sia nella casa dei datori di lavoro, sia in edifici messi da questi a loro disposizione.

3° Tale regolamentazione conterrà le disposizioni seguenti:

a) obbligo che gli alloggi, siano essi destinati a famiglie operaie, a gruppi di operai e ad operai isolati, abbiano dei locali riscaldabili, a meno che le condizioni climatiche non rendano inutile il riscaldamento;

b) obbligo che i locali destinati all'alloggio dei gruppi di operai siano provvisti di un letto per ciascuno degli occupati ed abbiano assetto interno o situazione tali da permettere agli operai di prender cura della pulizia della loro persona. Vi saranno locali distinti per l'alloggio delle persone di sesso diverso. Nel locali occupati dalle famiglie, disposizioni appropriate saranno prese per quanto riguarda i fanciulli;

c) le stalle, le scuderie e gli hangars non potranno essere utilizzati come dormitori di operai.

4° Ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro prenderà delle misure per assicurare l'applicazione di tale regolamentazione.

VIII.

Applicazione del riposo settimanale negli stabilimenti commerciali

(adottata con 92 voti favorevoli e 2 astenuti).

1° Ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro adotterà dei provvedimenti affinché in tutti gli stabilimenti com-

mercials, pubblici e privati, o nelle loro dipendenze, con riserva delle eccezioni espresse al paragrafo 2, seguente, il personale possa, durante ogni periodo di sette giorni, godere di un riposo di durata non inferiore a 24 ore consecutive.

La Conferenza raccomanda che questo riposo sia accordato per quanto possibile contemporaneamente a tutto il personale impiegato in ciascun stabilimento e che esso coincida, per quanto possibile, col giorno festivo stabilito dalla tradizione o dai costumi del paese o della regione.

2° Ogni Membro prenderà tutte le disposizioni opportune per l'applicazione della presente Raccomandazione e specialmente per definire le deroghe che esso potrà ritenere necessarie.

In questa eventualità, la Conferenza raccomanda che ciascun Membro rediga un elenco delle deroghe che esso avrà riconosciuto necessarie.

3° Ogni Membro comunicherà all'Ufficio Internazionale del Lavoro l'elenco delle deroghe concesse in virtù del paragrafo 2, e in seguito, ogni due anni, qualsiasi modificazione che apporterà a tale elenco, allo scopo che l'Ufficio Internazionale del Lavoro presenti una relazione al riguardo alla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
